



Sent. 139/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente

Paola Briguori Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere relatore

Flavia D'Oro Primo referendario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59923 del registro di segreteria,
promosso da:

~~XX XXXXX XXXXX~~, C.F. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, rappresentata e
difesa dall'Avv. Francesco A. Caputo, elettivamente domiciliata
come in atti;

appellante

contro

~~Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio;~~

~~Procura generale della Corte dei conti;~~

appellate

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE**controinteressato**

per la riforma o l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 89/2022, depositata il 31 gennaio 2022 e notificata il 9 febbraio 2022.

Esaminati gli atti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 15 luglio 2026, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione del Cons. Marco Fratini - l'Avv. Francesco A. Caputo per XX XXXXX XXXXX, appellante e il V.P.G. dott. Attilia Becci per la Procura generale, appellata.

Considerato in

FATTO

1. Con la sentenza n. 89/2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio ha accolto la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di XX XXXXX XXXXX, dipendente dell'Agenzia delle Entrate in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale Roma I - XXXXXXXX, Ufficio legale, con mansioni di XXXXXXXX XXXXXXXX.

La domanda riguardava il danno arrecato all'Agenzia delle Entrate con una serie di correttive convalide di sgravio e inserimenti di crediti avvenuti senza un valido presupposto documentale a favore e della stessa dipendente, e del coniuge e di contribuenti alla medesima legati da rapporti di conoscenza o vicinato.

L'azione traeva origine dalla denuncia di danno della Direzione centrale Audit dell'Agenzia delle Entrate, trasmessa con nota prot. n. XXXXX del 13 marzo 2018.

Nell'ambito di un'attività di analisi dei tracciamenti informatici relativi a correttive, sgravi e accessi all'Anagrafe tributaria, erano state individuate lavorazioni riconducibili alle credenziali della XX XXXXX e riferite alle posizioni fiscali di X.X.X., X.X., X. X'X., X. X.X., coniuge dell'odierna appellante, nonché della stessa XX XXXXX.

Le operazioni riguardavano, tra l'altro, la modifica di esiti di liquidazione automatizzata, l'inserimento di versamenti e di crediti non risultanti a sistema, la conferma di crediti d'imposta disconosciuti e la convalida di sgravi relativi a iscrizioni a ruolo.

Per nessuna delle lavorazioni contestate risultavano reperibili la richiesta del contribuente, la documentazione attestante i versamenti o i crediti riconosciuti, un provvedimento giurisdizionale o altro atto idoneo a giustificare la riduzione o l'annullamento della pretesa tributaria.

La Procura regionale aveva quantificato il danno patrimoniale diretto in € 12.680,91.

Aveva inoltre contestato un danno da disservizio di € 1.827,60, rapportato all'indennità di amministrazione percepita nei mesi interessati dalle lavorazioni illecite, sul rilievo che la dipendente aveva utilizzato tempo, competenze e strumenti dell'ufficio in contrasto con le finalità istituzionali del servizio.

L'Agenzia delle Entrate era intervenuta nel giudizio di primo grado

ai sensi dell'art. 85 c.g.c., aderendo alla domanda della Procura regionale.

2. La convenuta si era costituita contestando integralmente l'addebito.

Aveva dedotto, in particolare, che l'ordinario procedimento di lavorazione delle pratiche era ancora in larga parte cartaceo e che ogni fascicolo le veniva assegnato dal Capo Team, al quale era poi restituito, insieme al prospetto contabile, per il controllo, l'approvazione e la sottoscrizione.

La XX XXXXX aveva pertanto sostenuto di non disporre di autonomia nella scelta delle pratiche, di non avere potere di firma e di non essere responsabile dell'archiviazione dei fascicoli.

La difesa aveva altresì lamentato di non essere stata posta in condizione di esaminare i fascicoli cartacei relativi alle operazioni contestate.

A suo avviso, l'Agenzia delle Entrate, dopo avere comunicato con nota del 14 febbraio 2018 che la documentazione richiesta sarebbe stata messa a disposizione, ne avrebbe successivamente negato l'esistenza, compromettendo così il diritto della dipendente di ricostruire lavorazioni risalenti nel tempo e di dimostrarne la legittimità.

Erano state inoltre eccepite la prescrizione dell'azione, l'insussistenza del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, nonché la concorrente responsabilità dei superiori gerarchici per omessa vigilanza.

La difesa aveva aggiunto che alcune pretese tributarie avrebbero

potuto essere nuovamente iscritte a ruolo e che il danno da disservizio, in ogni caso, non poteva coincidere con l'integrale restituzione dell'indennità percepita nei mesi considerati. In via subordinata, aveva invocato il potere riduttivo.

3. La Sezione territoriale ha ritenuto provati il carattere indebito delle operazioni, la loro riferibilità alla convenuta, il danno patrimoniale e il danno da disservizio. Ha osservato che le lavorazioni erano state eseguite in assenza di documentazione giustificativa, che i versamenti e i crediti inseriti non risultavano dai sistemi dell'Amministrazione e che più operazioni avevano riguardato la posizione personale della dipendente, quella del coniuge e quella di soggetti a lei vicini.

Il giudice di primo grado ha ravvisato il dolo nella reiterazione delle condotte, nella consapevole creazione di benefici fiscali privi di supporto e nella situazione di evidente conflitto di interessi. Ha inoltre ritenuto configurabile l'occultamento doloso del danno, valorizzando la mancata reperibilità dei fascicoli e la natura delle modifiche apportate al sistema informatico.

Per l'effetto, la XX XXXXX è stata condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 12.680,91 a titolo di danno patrimoniale diretto e di € 1.827,60 a titolo di danno da disservizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

4. XXXXX XX XXXXX ha proposto appello, con atto notificato il 5 aprile 2022 e depositato il 22 aprile 2022, chiedendo l'annullamento o la riforma integrale della sentenza.

Il gravame è formalmente articolato in un unico motivo, nel quale

sono cumulativamente denunciate:

- la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU;
- la lesione del diritto di difesa e del diritto alla prova;
- l'apparenza e l'insufficienza della motivazione, il travisamento dei presupposti, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'omessa pronuncia sulle richieste subordinate;
- nonché la violazione degli artt. 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, 23 Cost., 1226 c.c. e delle regole sull'onere della prova e sulla proporzionalità.

Ad avviso dell'appellante sig.ra XX XXXXX XXXXX la decisione si sarebbe limitata ad aderire in modo acritico alla prospettazione della Procura regionale, senza esaminare le difese e senza indicare le risultanze idonee a dimostrare l'indebita effettuazione delle singole operazioni.

L'assenza dei fascicoli cartacei avrebbe impedito ogni effettiva contestazione nel merito e non avrebbe potuto essere utilizzata contro la dipendente, non essendo a lei affidata la conservazione della documentazione.

La nota del 14 febbraio 2018, con la quale l'Amministrazione aveva preannunciato la messa a disposizione della documentazione richiesta, dimostrerebbe, secondo la difesa, che i fascicoli esistevano e che la loro successiva irreperibilità era imputabile esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

La condanna si fonderebbe, dunque, su una concatenazione di

presunzioni e su un'inammissibile inversione dell'onere della prova.

L'appellante ha inoltre sostenuto che le operazioni erano inserite in un procedimento articolato, nel quale il Capo Team assegnava le pratiche, verificava i conteggi e sottoscriveva il provvedimento finale.

L'omessa considerazione dell'apporto causale del superiore avrebbe violato l'art. 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e avrebbe impedito una corretta ripartizione del danno.

Quanto alla prescrizione, la difesa ha negato la sussistenza di un occultamento doloso, osservando che le lavorazioni erano immediatamente tracciate nel sistema informatico dell'Agenzia e che il termine quinquennale avrebbe dovuto decorrere dalle date degli sgravi e delle correttive, l'ultima delle quali risalente al giugno 2015, e non dalla denuncia della Direzione centrale Audit del 2018.

Sotto il profilo soggettivo, l'appellante ha ribadito di avere operato sulla base delle assegnazioni e delle indicazioni ricevute, secondo una prassi che talvolta richiedeva interventi tecnici sul sistema per riconoscere crediti risultanti dalla documentazione cartacea.

La circostanza che due lavorazioni riguardassero la propria posizione e quella del coniuge integrerebbe, al più, una violazione dell'obbligo di astensione, ma non dimostrerebbe la volontà di arrecare un danno all'Amministrazione.

La difesa ha poi contestato l'attualità di una parte del pregiudizio, sul rilievo che alcune somme avrebbero potuto essere nuovamente iscritte a ruolo, e ha censurato la liquidazione del danno da disservizio, ritenuta sanzionatoria e sproporzionata perché commisurata all'intera

indennità di amministrazione dei mesi considerati, anziché alla sola frazione corrispondente al tempo impiegato nelle operazioni contestate.

5. La Procura generale ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.

Il requirente ha prodotto la sentenza del Tribunale di Roma, VI Sezione penale, n. 6516/2021 dell'8 giugno 2022 pronunciata in relazione ai medesimi fatti.

Con tale decisione la XX XXXXX è stata riconosciuta colpevole, nei limiti temporali indicati dal giudice penale, dei reati contestati in relazione all'accesso abusivo al sistema informatico, alle modifiche delle posizioni fiscali e alla formazione dei provvedimenti di sgravio e correttiva, mentre per le condotte più risalenti è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione. La Procura generale ha precisato che la decisione, pur non risultando irrevocabile, poteva essere liberamente apprezzata quale ulteriore elemento documentale.

Nel merito, la Procura generale ha osservato che la XX XXXXX era assegnata all'Ufficio legale e poteva utilizzare le credenziali di accesso per le lavorazioni rientranti nelle competenze dell'ufficio, in particolare per dare esecuzione agli esiti del contenzioso tributario.

Le operazioni contestate riguardavano invece posizioni estranee al contenzioso affidato all'Ufficio legale, erano prive di una domanda del contribuente e non erano sostenute dalla prova di pagamenti, crediti o provvedimenti giurisdizionali.

Secondo il requirente, la mancata disponibilità dei fascicoli non aveva

quindi impedito la difesa, poiché l'appellante avrebbe potuto dimostrare la legittimità delle operazioni producendo i documenti oggettivi che ne costituivano il presupposto, tanto più con riferimento alle posizioni propria e del coniuge.

Secondo l'appellante nessun atto risultava controfirmato dal Capo Team e la dedotta omissione di vigilanza, quand'anche configurabile, non avrebbe interrotto il nesso causale con la condotta dolosa della dipendente.

La Procura generale ha infine ritenuto sussistente l'occultamento doloso, in ragione della rappresentazione apparentemente regolare delle posizioni fiscali e dell'assenza di ogni documentazione di supporto, e ha difeso la liquidazione del danno da disservizio, limitata alla sola indennità di amministrazione e ai mesi interessati dalle condotte.

6. Il giudizio, fissato per la discussione all'udienza del 2 aprile 2025, è stato dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 108 c.g.c. a seguito del documentato decesso, avvenuto il 31 dicembre 2024, dell'originario difensore dell'appellante, Avv. Francesco Castiello.

Con atto depositato il 18 giugno 2025, la XX XXXXX, rappresentata dal nuovo difensore Avv. Francesco A. Caputo, ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 109 c.g.c., richiamando integralmente l'atto di appello e insistendo per l'annullamento o la riforma della sentenza.

Con memoria depositata in vista della nuova trattazione, la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale.

Ha ribadito che la sentenza penale, in quanto non irrevocabile, non

poteva spiegare efficacia vincolante nel giudizio contabile; ha insistito sulla mancata prova dell'indebita natura delle operazioni, sull'irrilevanza dei soli tracciamenti informatici in assenza dei fascicoli, sulla responsabilità dei Capi Team per l'assegnazione, il controllo e l'archiviazione delle pratiche, sulla prescrizione e sulla sproporzione del danno da disservizio.

7. All'udienza pubblica del 15 luglio 2026, le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va rigettato.

1. Va esaminata anzitutto la censura con la quale l'appellante denuncia la sostanziale inesistenza della motivazione della sentenza di primo grado, l'omessa considerazione delle difese e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La doglianza non è fondata.

La motivazione della decisione impugnata consente di individuare senza incertezza la *ratio decidendi*:

- le operazioni risultavano eseguite mediante le credenziali della convenuta;
- non erano sostenute da richieste, pagamenti, crediti o provvedimenti idonei;
- avevano prodotto una riduzione delle pretese tributarie;
- riguardavano, in misura significativa, la stessa dipendente, il coniuge e persone a lei vicine;
- la loro reiterazione e il conflitto di interessi dimostravano il dolo;

- l'assenza di documentazione e la modalità di alterazione dei dati avevano impedito l'immediata emersione del danno.

Non ricorre, dunque, una motivazione meramente apparente, che sussiste soltanto quando non sia possibile comprendere il fondamento della decisione o quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a rendere percepibile il percorso seguito dal giudice.

La sentenza ha invece esaminato gli elementi costitutivi della responsabilità, ha indicato le ragioni della condanna e ha quantificato separatamente il danno diretto e quello da disservizio.

Neppure è configurabile un'omessa pronuncia sulle difese subordinate.

La condanna per l'intero importo, accompagnata dall'accertamento del dolo e dell'occultamento, implica il rigetto delle deduzioni concernenti la prescrizione, la responsabilità dei superiori, la possibilità di recupero delle somme, l'assenza dell'elemento soggettivo e l'esercizio del potere riduttivo.

In ogni caso, tali questioni sono integralmente devolute a questa Corte e vengono esaminate nella presente decisione, sicché non residua alcuna lesione effettiva del diritto di difesa.

3. L'eccezione di prescrizione è infondata.

Il vigente art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994 dispone che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verifica del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti ne siano venute a conoscenza.

In caso di occultamento doloso del danno, realizzato mediante una

condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, il termine decorre dalla scoperta.

Nel caso in esame l'occultamento non è identificato nella sola irreperibilità dei fascicoli.

Esso è integrato dalle stesse modalità positive della condotta:

- accesso alle posizioni fiscali mediante le credenziali di servizio; alterazione dei dati del sistema;
- inserimento di versamenti e crediti inesistenti;
- convalida di sgravi in assenza della procedura e della documentazione necessarie;
- produzione, all'interno dell'Anagrafe tributaria, di un esito apparentemente regolare e idoneo a rappresentare come definita una pretesa in realtà ancora dovuta.

Si tratta di atti consapevolmente diretti a mascherare l'indebita riduzione del credito tributario e a impedirne l'immediata percezione.

La condotta integra quindi, anche secondo la formulazione introdotta dalla legge n. 1 del 2026, un occultamento doloso realizzato attraverso condotte positive.

La mera tracciabilità tecnica dell'operazione non equivale alla scoperta del danno.

Il tracciamento consente di ricostruire *ex post* chi abbia effettuato una modifica, ma non rivela di per sé che il versamento indicato sia inesistente, che il credito non spetti o che manchi ogni atto giustificativo.

L'emersione dell'illecito ha richiesto l'incrocio dei dati e una specifica

attività di Audit, avviata nel 2017 e formalizzata nella denuncia del 13 marzo 2018.

L'invito a dedurre e, in ogni caso, l'atto di citazione del 16 gennaio 2021 sono intervenuti ampiamente entro il quinquennio.

La prescrizione non è pertanto maturata.

Pertanto la relativa eccezione è infondata e va respinta.

3. Il nucleo principale del gravame riguarda la pretesa insufficienza della prova e la conseguente violazione del diritto di difesa per la mancata disponibilità dei fascicoli cartacei.

Anche tale censura non può essere accolta.

La responsabilità della XX XXXXX non è stata affermata sulla sola base dell'irreperibilità dei fascicoli.

Il quadro probatorio è composto:

- dai tracciamenti del sistema informatico, che individuano le credenziali utilizzate e le modifiche effettuate;
- dalla natura delle posizioni fiscali interessate;
- dalla mancanza, nei sistemi dell'Agenzia, dei versamenti e dei crediti inseriti;
- dall'assenza di istanze dei contribuenti o di provvedimenti che autorizzassero gli sgravi;
- dalla non riconducibilità delle lavorazioni al contenzioso affidato all'Ufficio legale;
- dalla ripetizione delle operazioni in favore della dipendente, del coniuge e di soggetti alla medesima vicini;
- nonché dall'assenza di una spiegazione alternativa concreta e

verificabile.

I tracciamenti informatici non costituiscono meri riepiloghi privi di autonomia probatoria.

Essi documentano l'accesso al sistema e la sequenza delle variazioni apportate alle singole posizioni fiscali. La loro attendibilità non è stata specificamente confutata, né l'appellante ha dedotto l'uso abusivo delle proprie credenziali da parte di terzi o indicato anomalie tecniche suscettibili di alterare l'attribuzione delle operazioni.

La prova dell'indebita natura degli sgravi e delle correttive deriva, inoltre, dal confronto tra i dati inseriti e le risultanze oggettive dell'Anagrafe tributaria.

Nei casi in cui erano stati indicati versamenti o crediti, questi non risultavano effettuati o spettanti; nei casi di riduzione della pretesa, non risultavano una domanda del contribuente, un atto dell'ufficio competente o una decisione del giudice tributario.

Si tratta di elementi positivi, non della mera assenza del fascicolo.

La difesa sostiene che la documentazione cartacea avrebbe potuto contenere elementi idonei a giustificare le operazioni.

L'assunto rimane, tuttavia, ipotetico.

Anche ammettendo che, nel periodo considerato, una parte delle lavorazioni fosse svolta su supporto cartaceo, i presupposti sostanziali delle rettifiche avrebbero dovuto lasciare riscontri esterni e autonomamente verificabili:

- il pagamento di un'imposta;
- l'esistenza di un credito;

- la domanda del contribuente;

- la decisione giurisdizionale o il provvedimento dell'ufficio competente.

Nessuno di tali riscontri è stato indicato o prodotto.

La nota del 14 febbraio 2018 non modifica questa conclusione.

La comunicazione si limitava a preannunciare la messa a disposizione della *“documentazione richiesta”* in occasione dell'audizione disciplinare; non conteneva un inventario dei fascicoli, non attestava l'esistenza di tutti gli atti relativi alle lavorazioni contestate e non equivaleva al riconoscimento che ogni operazione fosse sostenuta da documenti giustificativi.

Essa deve essere letta insieme alle precedenti comunicazioni dell'Amministrazione, dalle quali risultava che i fascicoli non erano stati rinvenuti, salvo un fascicolo incompleto.

Né l'eventuale disordine nella conservazione documentale sarebbe, da solo, sufficiente a escludere la responsabilità.

L'Amministrazione era tenuta a provare la condotta, il danno e l'elemento soggettivo, e tale onere è stato assolto attraverso le risultanze sopra indicate.

Alla convenuta spettava, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 94 c.g.c., allegare e dimostrare i fatti impeditivi o giustificativi specificamente invocati.

Non si tratta di pretendere la prova della propria innocenza, ma di richiedere un principio di riscontro alla tesi secondo cui versamenti, crediti o provvedimenti realmente esistenti avrebbero legittimato le

modifiche operate.

Con particolare evidenza, per le lavorazioni relative alla posizione personale e a quella del coniuge, l'appellante era nella migliore condizione per produrre le ricevute di pagamento, la dichiarazione fiscale, la documentazione del credito o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrarne la spettanza.

Nessun documento di tale natura è stato versato in atti.

4. Non sussiste neppure la dedotta lesione del diritto alla prova.

Nel giudizio contabile l'appellante ha avuto conoscenza degli addebiti, dei tracciamenti e delle singole posizioni fiscali; ha potuto depositare memorie e documenti, articolare le proprie difese e contestare la ricostruzione attorea.

La difficoltà derivante dal tempo trascorso o dalla mancata reperibilità di alcuni fascicoli non si traduce automaticamente nell'impossibilità di difendersi e non impone al giudice di disporre attività istruttorie esplorative.

Le circostanze sulle quali la difesa invoca un approfondimento - la prassi generale di assegnazione delle pratiche, il controllo ordinariamente svolto dal Capo Team e le modalità di archiviazione - non sono decisive.

Esse descrivono il procedimento fisiologico dell'ufficio, ma non dimostrano che proprio le operazioni oggetto di causa siano state assegnate, verificate e approvate dai superiori, né che fossero sorrette da documentazione valida.

L'istruttoria richiesta non sarebbe pertanto idonea a superare le

risultanze specifiche dei tracciamenti e dei dati tributari.

Il richiamo dell'appellante alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla rinnovazione della prova in appello non è pertinente.

La presente controversia non ha ad oggetto il ribaltamento *in peius* di una pronuncia assolutoria fondato su una diversa valutazione di testimonianze decisive.

Questa Corte è chiamata a riesaminare una condanna sulla base di documenti, tracciamenti e dati oggettivi, rispetto ai quali il contraddittorio si è pienamente svolto.

5. La sentenza penale n. 6516/2021 non determina alcuna deroga al principio di autonomia dei giudizi.

Non risultando dagli atti il suo passaggio in giudicato, essa non spiega efficacia vincolante ai sensi delle norme sull'autorità del giudicato penale.

Può tuttavia essere valutata, al pari di ogni altro documento ritualmente acquisito, per gli elementi di fatto e per le risultanze istruttorie in essa riportati.

Le dichiarazioni e gli accertamenti richiamati nella pronuncia penale sono coerenti con il quadro amministrativo già disponibile:

l'utilizzo delle credenziali della XX XXXXX, l'estraneità delle operazioni alle competenze dell'Ufficio legale, la mancanza di documentazione e la concentrazione dei benefici su posizioni personali, familiari o comunque vicine alla dipendente.

La decisione penale assume, dunque, valore meramente

corroborativo.: le conclusioni del presente giudizio resterebbero immutate anche prescindendone integralmente.

6. Alla luce delle risultanze esaminate, deve essere confermato l'accertamento dell'antigiuridicità delle operazioni e del danno patrimoniale diretto.

La XX XXXXX ha utilizzato le prerogative connesse al servizio per incidere su posizioni tributarie in assenza dei presupposti sostanziali e procedurali richiesti.

L'inserimento di versamenti inesistenti, il riconoscimento di crediti non spettanti e la convalida di sgravi privi di giustificazione hanno determinato l'annullamento o la riduzione di crediti tributari dell'Amministrazione.

Il pregiudizio è concreto e attuale perché, per effetto delle modifiche, l'Agenzia non ha riscosso somme dovute e ha dovuto successivamente attivare verifiche e procedure di recupero.

La prospettata possibilità di una nuova iscrizione a ruolo non elimina il danno.

La mera astratta recuperabilità del credito non equivale al suo effettivo reintegro. Solo le somme concretamente recuperate possono essere detratte in sede esecutiva, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

L'appellante non ha dimostrato che gli importi oggetto di condanna siano stati riscossi, né ha individuato una specifica posta già integralmente recuperata.

Quanto alla posizione del contribuente XXXXX, la deduzione secondo

cui l'Amministrazione avrebbe potuto agire prima della decadenza del 31 dicembre 2017 non esclude il nesso causale.

Il danno trae origine dall'indebita modifica operata dalla dipendente; l'eventuale successiva possibilità di rimediare non trasforma la condotta in un fatto lecito e non prova che il mancato recupero sia dipeso da una condotta autonoma dell'Agenzia idonea a interrompere la serie causale.

7. Deve essere confermata anche la riferibilità soggettiva delle condotte e la sussistenza del dolo, secondo la nozione oggi espressamente richiamata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994. La volontà dell'evento dannoso si desume da un complesso di indici univoci: il numero e la reiterazione delle operazioni; la selezione di posizioni riferite alla stessa dipendente, al coniuge e a persone con lei legate; l'inserimento di dati non corrispondenti alle risultanze del sistema; l'assenza di richieste e documenti; l'utilizzo delle credenziali di servizio per attività estranee ai compiti dell'Ufficio legale; la consapevole gestione di pratiche in situazione di conflitto di interessi.

Tali elementi escludono l'errore materiale, la mera imperizia o l'adesione inconsapevole a una prassi d'ufficio.

La tesi secondo cui sarebbe stato talvolta necessario "*forzare*" il sistema per riconoscere crediti documentati non è sostenuta da ordini di servizio, direttive, testimonianze o documenti relativi alle singole lavorazioni e, comunque, non potrebbe giustificare l'inserimento di versamenti mai effettuati o di crediti non spettanti.

La modesta entità di alcune singole poste non contraddice il dolo.

L'elemento soggettivo deve essere valutato con riguardo alla condotta complessiva e alla volontà di produrre, per ciascuna posizione, la riduzione della pretesa tributaria.

La ripetizione nel tempo e la concentrazione dei vantaggi su un ristretto gruppo di soggetti confermano l'unitarietà e la consapevolezza del comportamento.

8. Non è provato alcun apporto concausale dei Capi Team o di altri dirigenti idoneo a ridurre l'addebito.

L'appellante muove dalla descrizione del procedimento ordinario di lavorazione e ne ricava che ogni operazione sarebbe stata necessariamente assegnata, controllata e sottoscritta dal superiore.

Tale passaggio logico non è dimostrato.

Nessun prospetto relativo alle pratiche contestate, recante la firma del Capo Team, è stato prodotto; nessun superiore ha riconosciuto di avere assegnato o approvato quelle specifiche lavorazioni; nessun tracciamento documenta un autonomo intervento del dirigente sulle posizioni considerate.

Al contrario, la natura delle operazioni, il loro oggetto e l'assenza di fascicoli o richieste indicano che esse furono eseguite al di fuori del procedimento fisiologico.

La circostanza che la dipendente disponesse di credenziali abilitate a compiere tecnicamente le modifiche spiega come le variazioni potessero essere realizzate senza un formale provvedimento sottoscritto dal responsabile.

L'obbligo generale di direzione e controllo previsto dall'art. 17 del

d.lgs. n. 165 del 2001 non consente di presumere una partecipazione

causale del dirigente a ogni illecito commesso da un dipendente

mediante l'uso occulto degli strumenti di servizio.

Una responsabilità per omessa vigilanza richiederebbe la prova di

specifici segnali conoscibili, di controlli doverosi omessi e

dell'effettiva incidenza dell'omissione sul verificarsi del danno.

Elementi, questi, che non sono stati allegati.

Anche alla luce del novellato art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del

1994, il Collegio ha valutato l'eventuale concorso

dell'Amministrazione danneggiata.

Le carenze organizzative genericamente prospettate non risultano

causalmente efficienti rispetto alle modifiche dolosamente apportate

al sistema e non giustificano alcuna riduzione del danno imputabile

all'appellante.

L'eventuale responsabilità autonoma di altri soggetti, ove ne

ricorressero i presupposti, non eliderebbe comunque quella personale

della XX XXXXX per le condotte intenzionali direttamente causative

del pregiudizio.

10. È infondata anche la censura relativa al danno da disservizio.

Tale voce non è stata riconosciuta quale automatica conseguenza della

violazione dei doveri d'ufficio, ma in ragione della concreta

deviazione dell'attività lavorativa dalle finalità istituzionali.

La XX XXXXX ha utilizzato orario di servizio, credenziali, competenze

professionali e sistemi dell'Amministrazione per realizzare

operazioni destinate a favorire interessi privati, compromettendo

l'affidabilità del servizio e rendendo necessarie successive attività di controllo, ricostruzione e recupero.

Il pregiudizio non si esaurisce nel tempo materiale occorrente per digitare le modifiche. Esso consiste anche nella perdita qualitativa della prestazione, nell'impiego distorto dell'organizzazione, nella lesione del rapporto fiduciario e nei costi amministrativi conseguenti alla necessità di verificare le posizioni fiscali alterate.

Sussiste, quindi, un danno autonomo e concretamente riferibile alla condotta.

La quantificazione operata dal primo giudice è espressione di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., resa necessaria dall'impossibilità di misurare analiticamente tutte le componenti del disservizio.

Il parametro dell'indennità di amministrazione è pertinente, perché tale emolumento remunera proprio la specifica professionalità e la corretta partecipazione del dipendente alle funzioni dell'Amministrazione finanziaria.

La liquidazione è stata circoscritta ai mesi interessati dalle condotte e alla sola indennità, senza estendersi all'intera retribuzione.

L'importo complessivo di € 1.827,60 è dunque contenuto e proporzionato alla gravità, alla reiterazione e alla natura dolosa dei fatti. L'appellante non ha offerto un criterio alternativo fondato su dati concreti, limitandosi a richiedere una riduzione astrattamente rapportata al tempo di esecuzione delle singole operazioni.

Non si è, pertanto, in presenza di una sanzione atipica soggetta alla

riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., ma del risarcimento equitativamente determinato di un pregiudizio patrimoniale da disservizio.

Non sussiste alcuna violazione dell'art. 1226 c.c. o dei principi di proporzionalità e sinallagmaticità.

11. Non ricorrono, infine, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

La condanna è fondata su condotte dolose e intenzionalmente orientate alla produzione dell'evento dannoso. Il vigente art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 esclude espressamente dai limiti e dall'obbligo di riduzione i danni cagionati con dolo o con illecito arricchimento.

Anche secondo la disciplina previgente, la natura fraudolenta, la reiterazione delle operazioni e il coinvolgimento di posizioni personali e familiari avrebbero impedito di ravvisare circostanze eccezionali idonee a giustificare una diminuzione dell'addebito.

12. Tutti i profili di censura risultano infondati.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.

Le spese di giustizia del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, nella misura di € 208,00 (duecentotto/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello

definitivamente pronunciando, come in motivazione:

RIGETTA

l'appello G 59923 proposto da XXXXX XX XXXXX e, per l'effetto, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n. 89/2022;

Condanna l'appellante al pagamento delle di giustizia del presente grado di giudizio, liquidate cin € 208,00 (duecentotto/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Marco Fratini

Tammaro Maiello

F.to digitalmente

F.to digitalmente

